

## SCHEMA DI CONTRATTO

**AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 INCARICHI, DI ALTO CONTENUTO SPECIALISTICO, PER LA VALUTAZIONE EX ANTE DEI PIANI FORMATIVI DI CUI AGLI AVVISI NN. 43 E 44 PUBBLICATI DAL FONDO, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. B, DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM..**

**SMARTCIG: YAC2969755**

tra

- FON.COOP “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative”, con sede legale in Roma, Via Treviso n. 31, (C.F. 97246820589), rappresentato da ....., nato a ..... il ....., (C.F. ....), nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante;

e

- “ [ ... ..] ” (di seguito “ Aggiudicatario ” ), .....  
(C.F.....), .....

...

(di seguito, anche singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti” )

Premesso che

i) il “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative pubblicava in data XX/XX/2019 un Avviso pubblico di procedura negoziata per il conferimento di n. 4 incarichi, di alto contenuto specialistico, per la valutazione ex ante dei piani formativi di cui agli avvisi nn. 43 e 44 pubblicati dal Fondo, ai sensi dell’art. 36, C. 2, Lett. B, del D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm., SMARTCIG..... , in esecuzione della Delibera del C.d.A. del 1/08/2019;

ii) [.....], in possesso dei requisiti del sopra allegato Avviso, è risultato aggiudicatario della predetta procedura formulando l’offerta tecnica che si allega al presente contratto (All. ...), giusta verbale di proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento, che in copia si allega al presente contratto (All. ...);

iv) [...], quale affidatario dell’esecuzione dei servizi e delle prestazioni di cui al presente contratto, dichiara di essere a perfetta conoscenza dei contenuti tecnico-funzionali delle prestazioni in oggetto.

e visti

- a) la legge n. 388/2000 e s.m.i.;
- b) il D.lgs. n. 150/2015 e s.m.i.;
- c) la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- d) lo Statuto ed il Regolamento del Fondo;
- e) il D.M. Lavoro del 10 maggio 2002 (riconoscimento di Fon.Coop);
- f) il d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm.;
- g) il Regolamento del Fondo sui principi del procedimento amministrativo e il Regolamento acquisizione di beni e servizi;
- h) il Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di Fon.Coop ai sensi della Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018.

\* \* \*

Tutto ciò visto e premesso,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## **Art. 1 Premesse**

1.1 Le premesse di cui sopra e gli allegati ivi riportati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **Art.2. Oggetto e tempistica delle prestazioni**

2.1 Il Committente conferisce incarico all'aggiudicatario - il quale accetta - di fornire la propria attività per la valutazione ex ante dei piani formativi (qui intesa come selezione di piani formativi secondo specifiche griglie di valutazione finalizzata alla concessione di un contributo) relativa ai seguenti avvisi:

- Avviso n. 43 del 20/03/2019 Piani Formativi Aziendali Condivisi;
- Avviso n. 44 del 20/05/2019 Piani Formativi Condivisi Smart;

L'aggiudicatario, in esecuzione dell'incarico conferito, previa approfondita analisi delle esigenze e modalità operative del Fondo e della loro prevedibile evoluzione dovrà:

- a) esaminare ciascun Avviso e la documentazione ad esso allegata;
- b) formare due coppie di valutatori per ciascun Avviso tra i quattro professionisti incaricati;
- c) autodichiarare l'inesistenza di conflitti di interessi e/o di ragioni di incompatibilità con specifico riferimento ai soggetti proponenti e/o ai soggetti beneficiari dei piani che sono assegnati per la valutazione;
- d) valutare il piano formativo così come trasmesso dal soggetto proponente a Fon.Coop secondo la griglia di valutazione pubblicata da Fon.Coop nell'Avviso di riferimento;
- e) svolgere attività di verifica e uniformità dei criteri di valutazione dei piani fra le due coppie del gruppo di valutazione;
- f) attribuire il punteggio, secondo la scala prevista nella griglia di valutazione pubblicata nell'Avviso, ad ogni singolo piano formativo come risultanza della valutazione di entrambi i valutatori;
- g) compilare una nota sintetica derivante dalla valutazione per ogni singolo piano formativo;
- h) inserire le risultanze della valutazione nel sistema informatico di Fon.Coop (GIFCOOP) e sottoscrivere il verbale complessivo delle valutazioni espresse da tutti i componenti del gruppo di valutazione per come generato dal sistema;
- i) redigere e consegnare al Fondo un ulteriore report analitico, comprensivo di tutti i sub criteri previsti dalle griglie, delle valutazioni espresse per ogni singolo piano preferibilmente in formato excel.

L'aggiudicatario assicura al Fondo la propria disponibilità per analizzare eventuali richieste di riesame, non manifestamente irricevibili, che dovessero pervenire al Fondo nei 30 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie.

L'attività sarà svolta in raccordo con il Direttore del Fondo, dott. Francesco Agostino e con gli altri aggiudicatari per l'attività di cui in oggetto. L'attività in oggetto verrà svolta in piena autonomia con garanzia di buona esecuzione, secondo le regole della correttezza e della diligenza.

L'aggiudicatario, si impegna al rispetto della tempistica di valutazione dei piani per come indicata all'art. 1 dell'Avviso pubblico di procedura negoziata di cui in premesse.



6.2 La garanzia fideiussoria, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all' albo previsto dell'art. 161 del D.lgs. n. 58/ 1998. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Fondo.

6.3 La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, conformemente a quanto stabilito dall'art. 103, comma 1 del Codice.

Fon.Coop ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore.

6.4 A norma dell'art. 103, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016. Si precisa inoltre che, a norma dell'art. 103, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'aggiudicatario per la quale la garanzia è prestata.

6.5 Ai sensi dell'art. 103, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Fon.Coop.

6.6 Nel caso in cui il pagamento del compenso pattuito non sia effettuato nei termini di cui al precedente punto 5, saranno da corrispondere gli interessi di mora determinati ai sensi di legge.

## **Art. 7 Modifica del contratto**

7.1 Il contenuto del presente contratto potrà essere modificato e/o integrato solo tramite successivo accordo scritto fra le Parti, secondo le disposizioni vigenti in materia.

## **Art. 8 Oneri a carico dell'esecutore**

8.1 Tutti gli adempimenti e i rischi relativi all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto si ritengono a carico dell'esecutore, ivi compresa ogni attività che dovesse ritenersi necessaria per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

8.2 L'esecutore si obbliga, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni stabilite negli atti di gara e nel presente contratto.

Lo stesso è tenuto a rispettare:

- gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'aggiudicatario:

- si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovesse essere impartita da Fon. Coop;
- si impegna a cooperare con Fon.Coop in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.

### **Art. 9 Verifica sull'attività**

9.1 Le Parti convengono che l'aggiudicatario fornirà a Fon.Coop mensilmente un report sull'attività svolta nel mese di riferimento.

9.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applica la vigente disciplina prevista dal D.lgs. n. 50/2016 in materia di esecuzione contrattuale.

### **Art. 10 Divieto di cessione del contratto e di subappalto**

10.1 Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

10.2 È vietato all'aggiudicatario subappaltare l'esecuzione di tutta o parte della prestazione dei servizi oggetto del presente contratto.

### **Art. 11 Obblighi dei contraenti**

11.1 Le Parti, in via esemplificativa, a maggior chiarimento e ad integrazione degli obblighi assunti nei precedenti articoli si impegnano altresì a comportarsi secondo buona fede ed informandosi reciprocamente in ordine a circostanze che possano limitare, condizionare o pregiudicare il buon andamento dell'esecuzione dell'affidamento.

### **Art. 12 Recesso, risoluzione del contratto e penali**

12.1 Fon.Coop potrà recedere dal contratto in qualunque momento, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

12.2 È in ogni caso salvo il diritto di recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c..

12.3 Le Parti espressamente pattuiscono che opera la risoluzione del presente Contratto *ipso jure* per grave inadempimento da parte dell'appaltatore.

12.4 Oltre a quanto previsto dalle corrispondenti disposizioni del codice civile, costituiscono grave inadempimento le seguenti ipotesi:

- a) violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- b) violazione degli obblighi in materia di conflitto di interesse e/o di incompatibilità;
- c) negli altri casi previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

12.5 Fon.Coop applicherà le seguenti penali a fronte degli inadempimenti di seguito indicati:

- per ogni giorno di ritardo sui termini di consegna delle valutazioni degli Avvisi per come indicati nell'Avviso all'art. 1 e richiamati nel presente contratto l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- l'1 per mille per l'esecuzione parziale e/o difforme fra quanto effettivamente svolto e quanto pattuito, fatta salva l'ipotesi in cui sia possibile rimediare sulla base di espressa richiesta del RUP formulata all'esecutore, con previsione di un termine ad adempiere.

Si precisa che, laddove l'esecutore non adempia spontaneamente all'invito formulato ai sensi della precedente alinea, trovano applicazione le indicate penali, fatte salve le ipotesi di risoluzione contrattuale previste dal precedente paragrafo 12.4.

12.6 Il Direttore dell'esecuzione, ove diverso dal RUP - escluse le ipotesi di inadempimenti sanabili mediante ravvedimento operoso dell'aggiudicatario, sulla base di

quanto rappresentato nell'apposita diffida ad adempiere, formalizzata dall'Amministrazione aggiudicatrice, con contestuale previsione di un termine congruo ad adempiere - procede nel modo che segue, fatte salve obiettive ragioni di urgenza qualificata:

a) con comunicazione di avvio del procedimento, notificata all'aggiudicatario a mezzo PEC, formula le contestazioni, dando termine di dieci (10) giorni per formulare eventuali controdeduzioni, anche allegando la documentazione ritenuta utile;

b) nei successivi dieci (10) giorni il RUP, tenendo conto dell'apporto procedimentale eventualmente fornito dall'aggiudicatario, emana il provvedimento definitivo, che è senza indugio notificato a mezzo PEC all'aggiudicatario;

c) in caso di applicazione della penale, il relativo importo è compensato con i corrispettivi residui o mediante escussione parziale, dell'importo corrispondente, della garanzia definitiva;

d) in caso di escussione parziale della garanzia definitiva, l'aggiudicatario è obbligato a ricostituire l'importo originario entro e non oltre trenta (30) giorni dall'avvenuta escussione, pena la risoluzione immediata del contratto.

### **Art. 13 Forza maggiore**

13.1 Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento parziale o totale del presente Contratto imputabile a cause di forza maggiore.

13.2 Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie.

13.3 Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo comunicherà prontamente alla controparte.

13.4 La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

13.5 Resta inteso, altresì, che nel caso cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto contrattuale, ciascuna di esse potrà chiedere la risoluzione del presente contratto.

### **Art. 14 Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza**

14.1 L'aggiudicatario dichiara di aver preso visione dell'informativa sulle nuove disposizioni in materia di tutela dei dati personali (GDPR), consultabile sul sito istituzionale del Fondo al link <https://www.foncoop.coop/privacy-generale-sito/privacy/>, e conseguentemente autorizza il committente al trattamento dei dati personali forniti nell'ambito di tutti gli impieghi leciti previsti.

14.2. Le Parti si impegnano, altresì, al rigoroso rispetto dei principi e delle disposizioni del GDPR con riferimento a qualsiasi dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.

### **Art. 15 Notifiche e comunicazioni**

15.1 Le Parti, come sopra rappresentate, convengono che le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza, relativo al presente contratto, cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo di PEC.

15.2 Esse possono essere effettuate anche in modo diretto tramite consegna a mano ad incaricato qualificato: di detta consegna dovrà, però, essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, la quale farà fede ad ogni effetto, della avvenuta notifica.

**Art. 16 Domicilio legale**

16.1 Agli effetti del presente contratto Fon.Coop elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale in Roma, e l'aggiudicatario elegge il proprio domicilio in [...].

**Art. 17 Legge applicabile e Foro competente**

17.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

17.2 Per quanto ivi non espressamente previsto le Parti si impegnano ad osservare le direttive comunitarie, le leggi statali e regionali, i regolamenti ed ogni normativa vigente in materia di appalti al momento della sottoscrizione del presente contratto, nonché le disposizioni contenute nel Codice Civile.

17.3 Le Parti convengono che qualunque controversia derivante dall'incarico oggetto del presente contratto o dalle operazioni effettuate in esecuzione del medesimo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, \_\_\_\_\_

Fon.Coop

Aggiudicatario

.....

.....

Le Parti dichiarano di approvare specificamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole riportate nei punti precedenti e, in particolare, quanto pattuito agli articoli di seguito indicati:

- articolo\_2: Oggetto e tempistica delle prestazioni;
- articolo\_3: Durata del Contratto;
- articolo\_4: Corrispettivo;
- articolo\_5: Modalità di pagamento;
- articolo\_6: Garanzie di esecuzione;
- articolo\_7: Modifica del contratto;
- articolo\_9: Verifica sull'Attività;
- articolo\_10: Divieto di cessione del contratto e di subappalto;
- articolo\_11: Obblighi dei contraenti;
- articolo\_12: Recesso, risoluzione del contratto e penali;
- articolo\_17: Legge applicabile e Foro competente;

Per accettazione

Fon.Coop

Aggiudicatario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_